

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 059 /CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 dicembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. ORESTE VIGORITO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

**2. RICORSO DEL SIG. VIGORITO ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dal sig. Vigorito Oreste, li respinge.  
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

**3. RICORSO DEL S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016;
- AMMENDA DI € 500,00,

**INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SIGG.RI VITTORIO DI BELLO (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ), LUCIO PELLONE (PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ), ROMUALDO ROGER DI DONNA (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

**4. RICORSO DEL SIG. DI BELLO VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE A:**

- TITOLO I, PARAGRAFO I, LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015;
- TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 3) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015;
- TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 4) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015;
- TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 1) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.04.2015,

**AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

**5. RICORSO DEL SIG. DI DONNA ROMUALDO ROGER AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL'ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

**6. RICORSO DEL SIG. PELLONE LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL'ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. di Ischia (Napoli), dal sig. Di Bello Vittorio, dal sig. Di Donna Romualdo Roger e dal sig. Pellone Lucio li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Alessandro Zampone- Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **7. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CASO DI ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO F.I.G.C.;**
- **AMMENDA DI € 500,00 A TITOLO DI RECIDIVA,**

**INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE:**

- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 11258/867PF14-15/SP/GB DEL 29.5.2015;**
- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La C.F.A., Sezioni Unite, vista la motivata istanza di rinvio formulata dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, rinvia, a data da destinarsi, il procedimento con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S. del ricorso come sopra proposto.

### **8. RICORSO DEL SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 9 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE:**

- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 11258/867PF14-15/SP/GB DEL 29.5.2015;**
- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La C.F.A., Sezioni Unite, vista la motivata istanza di rinvio formulata dal sig. Foti Pasquale rinvia, a data da destinarsi, il procedimento con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S. del ricorso come sopra proposto.

### **9. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016;**
- **AMMENDA DI € 500,00,**

**INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La C.F.A., rinvia d'ufficio il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania, per pendenza procedimento in primo grado.

**10. RICORSO DEL SIG. MILAZZO CARMELO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La C.F.A., rinvia d'ufficio il ricorso come sopra proposto dal signor Milazzo Carmelo Antonio per pendenza procedimento in primo grado.

### **III COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**11. RICORSO DEL VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (AMMINISTRAZIONE UNICO E LEGALE RAPPRESENTATE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ) - nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La C.F.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti) dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**12. RICORSO DEL SIG. DI MENNO DI BUCCHIANICO CLAUDE ALAIN AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 7) DEL C.U. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ VIRTUS LANCIANO 1924 – nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La C.F.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### IV COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**13. RICORSO SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S.**  
- nota 6187/199pf 14-15/GC/vdb del 18.2.2015 – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 63/LND del 6.10.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Evangelista Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**14. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:**  
- **SIG. ALDO DELLEPIANE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DEL SAVONA FBC SRL,**  
- **SIG. ENRICO SANTUCCI, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SUDETTA SOCIETÀ;**  
- **SAVONA FBC SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI P.T.**

**IN ORDINE ALLA CONTESTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA D), PUNTO 6) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - di cui al capo d) dell'atto di deferimento prot. n. 2637/37pf 15-16 del 18.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, in riforma della decisione, infligge 1 punto di penalizzazione alla società Savona e giorni 15 di inibizione ciascuno ai sig.ri Delle Piane Aldo e Santucci Enrico.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 10 dicembre 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio